



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECISIONE

**relativa al procedimento disciplinare n. 60s/2019 nei confronti del tesserato Giampiero Maurelli**

- Il procedimento in oggetto nasce dal rapporto informativo 27 settembre 2019 a firma del Direttore di Torneo Claudio Rota per l'illecito che il tesserato Giampiero Maurelli (tesseratura FIG n. 179574, socio del Golf Club dei Laghi) avrebbe commesso in occasione della gara "III Trofeo Città di Piacenza - Gara Nazionale 54/54" svoltasi presso il Golf Club Croara il 27 settembre 2019;

- Il rapporto informativo riferisce quanto segue:

*"Oggi, 27 Settembre 2019 alle ore 14:30 circa, durante la disputa del 1° giro del III Trofeo Città di Piacenza, Gara Nazionale 54/54, venivo chiamato in Segreteria per essere informato di quanto segue: i giocatori POSA MATTEO (TESS. Fed. 181869) G.C. Castello di Tolcinasco e SANTOPADRE MATTEO (Tess. Fed. 208619) G.C. Marco Simone, rispettivamente marcatore e compagno di gioco dell'imputato di illecito, riferivano che, dopo aver ricapitolato la gara appena conclusa, si rendevano conto che lo score di Maurelli riportava nel totale un colpo in meno di quanto effettivamente conseguito sul campo. Analizzando lo score, il Sig. Santopadre rilevava una discordanza sulla buca 10 (3 anziché 4 alla buca 10), mentre il marcatore Sig. Posa, dichiarava di non essersi reso conto del colpo in più e di aver pertanto scritto 3. Da me interpellato telefonicamente, il Sig. Maurelli mi ricostruiva la buca e confermava di aver fatto 4 colpi. Si provvedeva pertanto alla squalifica Reg. 3.3b (3) ed alla stesura del presente rapporto, a cui si allegano le copie dei tre score."*

- Sulla scorta di quanto precede, al signor Giampiero Maurelli è stato contestato di avere sottoscritto e consegnato uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo.

- Il tesserato Giampiero Maurelli non ha inteso definire il presente procedimento mediante decreto sanzionatorio, secondo la possibilità a lui rappresentata nel provvedimento ex art 42 del Regolamento di Giustizia, né ha partecipato alla riunione fissata per la pronuncia sul deferimento.

- Il tesserato Maurelli ha effettivamente sottoscritto e consegnato uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo.

Sotto un profilo oggettivo, la commissione dell'illecito emerge dagli accertamenti eseguiti dal Direttore di Torneo, Claudio Rota e, in particolare, da quanto a lui dichiarato dal tesserato Maurelli che, nella ricostruzione dei colpi giocati alla buca 10, ha ammesso di avere chiuso quella buca in 4 colpi anziché in 3 colpi come - invece - riportato sul suo score.

Il contenuto del rapporto informativo, infatti, è sufficiente per ritenere accertata la commissione della violazione di cui si tratta per la fede privilegiata che, in genere, assiste le dichiarazioni degli Arbitri e degli Ufficiali di Gara in ragione del ruolo da loro ricoperto; inoltre, le circostanze riportate nel rapporto informativo e rese note al tesserato Maurelli non sono state da lui contestate, così che esse non possono essere in alcun modo revocate in dubbio.



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- Quanto al profilo soggettivo, l'infrazione può ritenersi priva di connotazione dolosa: essa, infatti, risulta essere dipesa da una disattenzione del marcatore Posa, il quale ha riferito di avere registrato, alla buca 10, il punteggio di 3 anziché di 4 colpi in quanto non si era reso conto del colpo in più giocato dal Maurelli.

A ciò si deve aggiungere il rilievo che, invitato a ricostruire la buca, lo stesso Maurelli non ha mostrato esitazione alcuna nel ricostruire esattamente il numero di colpi (4) da lui effettivamente giocati; e che - infine - non emergono altre circostanze dalle quali inferire una condotta dolosa del tesserato.

Nonostante quanto precede, la commissione dell'illecito ha una connotazione colposa che deriva dalla negligenza mostrata dal signor Maurelli all'atto del controllo dello score, della sua sottoscrizione e della sua consegna e che, come tale, merita di essere sanzionata.

- La sottoscrizione di uno score con risultato inferiore rispetto a quello reale effettivo è uno degli illeciti più rilevanti nello sport del golf, dove al tesserato è richiesto un elevato grado di fair play e di diligenza.

Tale illecito, in caso di dolo, è punito con la sanzione minima della squalifica per un periodo di dodici mesi (art. 17 del Regolamento di Giustizia); proprio per la gravità dell'infrazione, la sanzione della squalifica deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi in cui l'illecito sia colposo, influenzando quest'ultimo diverso stato soggettivo unicamente nella determinazione della misura del periodo di squalifica (in tal senso valga quanto correttamente chiarito dal Tribunale Federale nella decisione resa nel P.D. 11f/2019 il 21 ottobre 2019) che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia e per i casi diversi da quelli contemplati dal successivo art. 17, può essere comminata per un periodo da giorni trenta a tre anni.

- Di qui, e con riferimento alla fattispecie in esame, nella valutazione del grado di colpa non si può trascurare l'esperienza di gioco maturata dal tesserato Maurelli (all'epoca egli aveva un Ega Hcp pari a 3,9) e per la quale, pertanto, a quest'ultimo non avrebbe dovuto sfuggire l'errore commesso nella registrazione del suo punteggio, specie in ragione dei colpi complessivamente giocati e della loro idoneità a fargli conseguire un risultato utile, specie in una gara su più giri.

Per quanto precede, tenuto presente che il tesserato Maurelli non risulta avere precedenti disciplinari, si ritiene congruo comminare al medesimo la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di tre mesi, durante il quale egli non potrà svolgere attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG.

P.Q.M.

accertato che nella gara a cui si riferisce il presente procedimento il tesserato Giampiero Maurelli (tessera FIG n. 179574, socio del Golf Club dei Laghi) ha, colposamente, sottoscritto e consegnato




# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, si commina allo stesso la **sanzione della squalifica temporanea per un periodo di tre mesi e quindi della perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG durante tale periodo.**

Bologna, 24 ottobre 2019

  
Avv. Giorgio Vaselli  
Giudice Sportivo Territoriale  
per l'Emilia Romagna - Marche